

INDICAZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Riferimento normativo

LA LEGGE N. 107/2015, IL D.LGS. N. 62/2017, IL D.M. N. 741/2017, IL D.M. N. 742/2017 E LA NOTA N. 1865/2017 COSTITUISCONO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA 2017-18.

PREMESSA

La valutazione è parte integrante della progettazione ed è volta sia al controllo degli apprendimenti che alla verifica dell'efficacia didattica al fine di intervenire con flessibilità sul progetto educativo.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017

- 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*
- 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*
- 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*

INDICAZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
- 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Criteria e indicazioni per la non ammissione

Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere elaborazioni, compiti di realtà anche dell'aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all'esito delle singole verifiche.

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si verifica la situazione di partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali alla rilevazione delle competenze pregresse, al fine di meglio monitorare i progressi di ciascun alunno.

La non ammissione è subordinata alla progettazione di un percorso educativo e didattico, che garantisca all'alunno opportunità di recupero e sviluppo delle conoscenze e delle competenze non ancora pienamente acquisite. Il progetto viene stilato dal Consiglio di classe e condiviso con la famiglia e/o gli eventuali servizi di riferimento.

La motivazione della non ammissione deve documentare anche gli sviluppi e gli esiti degli interventi educativi e didattici posti in essere durante l'anno scolastico.

INDICAZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
- 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
- 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Per la Scuola Secondaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere elaborazioni, compiti di realtà anche dell'aspetto formativo nella scuola di base, ossia:

- dell'età psicologica e biologica, oltre che anagrafica
- della situazione di partenza dell'alunno
- delle prestazioni (compiti, interrogazioni ed altre verifiche)
- dei processi di apprendimento in evoluzione
- dell'impegno dell'allievo
- delle potenzialità dell'alunno di completare in futuro il suo percorso scolastico con il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- dei progressi o miglioramenti nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l'alunno può aver dimostrato nel corso dell'anno
- della situazione familiare
- di eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori
- delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.

Il voto, quindi, non assumerà una funzione sanzionatoria e selettiva, ma dovrà avere una valenza orientativa a sostegno dei processi formativi dell'alunno.

Per tutti gli alunni il voto di ammissione all'esame non rappresenta soltanto il risultato di medie aritmetiche ma tiene sempre conto, soprattutto nei confronti degli alunni in situazione di disagio o di diversa provenienza culturale, degli aspetti formativi sopra descritti.

Ciascun docente dovrà disporre, per ogni alunno, di un congruo numero di elementi di giudizio desunti da interrogazioni, esercitazioni (scritte, pratiche e/o grafiche) svolte in casa o a scuola, nel corso dell'intero anno scolastico, in modo che si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

La non ammissione è subordinata alla progettazione di un percorso educativo e didattico, che garantisca all'alunno opportunità di recupero e sviluppo delle conoscenze e delle competenze non ancora pienamente acquisite.

Il progetto viene stilato dal Consiglio di classe e condiviso con la famiglia e/o gli eventuali servizi di riferimento.

La motivazione della non ammissione deve documentare anche gli sviluppi e gli esiti degli interventi educativi e didattici posti in essere durante l'anno scolastico. Coerentemente con il presente punto non è possibile, se non per situazioni di particolari gravità e in accordo con i genitori e/o i servizi di riferimento, non ammettere alunni già precedentemente non ammessi alla classe successiva.

L'ammissione dell'allievo disabile deve essere deliberata o meno sempre tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Premessa

1. L'aspetto fondamentale dell'Esame di Stato deve essere la sua caratterizzazione educativa. Appare quindi come bilancio dell'attività svolta dall'alunno nel triennio nella Scuola Secondaria di primo grado e il bilancio dell'azione del Consiglio di Classe.

2. Per l'ammissione all'esame finale del I ciclo sono previsti per le alunne e gli alunni frequentanti la classe terza i seguenti requisiti (articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017):

1. aver raggiunto i livelli minimi di apprendimento
2. aver frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti
3. non essere incorsi in nessuna sanzione disciplinare che comporta la non ammissione
4. aver partecipato alle Prove Invalsi di italiano, matematica, inglese.

Il voto d'ammissione è espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1° grado.

3. Fondamentale è la relazione finale del Consiglio di Classe che indicherà i programmi effettivamente svolti, le linee didattiche, gli interventi effettuati e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica nel triennio ha ipotizzato, vagliato, realizzato e verificato.

4. Il colloquio pluridisciplinare non è la somma di colloqui distinti, ma dovrà svolgersi con la massima coerenza possibile nella trattazione dei vari argomenti. Verterà sul percorso multidisciplinare proposto dal candidato dal quale la Commissione potrà trarre spunto per approfondimenti e collegamenti con tematiche inerenti, al fine di valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali e la capacità di pensiero critico e riflessivo.

5. Per gli alunni con disabilità possono essere predisposte prove d'esame differenziate coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza.

Deroghe

1. Le deroghe circa l'obbligo del raggiungimento del monte ore minimo di presenze possono essere applicate dal consiglio di classe nel caso di:

- gravi e documentati motivi di salute,
- percorsi personalizzati che prevedano una frequenza ridotta per alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali,
- particolari situazioni familiari, preventivamente comunicate alla scuola, che hanno visto anche l'intervento dei Servizi Sociali dell'Ente Locale e che hanno comportato una limitata frequenza scolastica,
- alunni stranieri che si iscrivono ad anno scolastico iniziato senza documentazione pregressa,
- allontanamento dal territorio per motivi familiari,
- impegni sportivi a livello agonistico.

2. Le prove scritte per le due lingue comunitarie saranno svolte in una sola giornata.

3. Tutto il lavoro compiuto nell'arco dell'anno scolastico nelle attività curricolari costituisce "programma d'esame". Gli alunni devono presentarsi al colloquio con una mappa concettuale che li aiuti nell'esposizione orale e che potrà essere ampliata da supporti cartacei e/o multimediali.

4. Gli alunni DVA possono svolgere una o più prove scritte differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico (D.L.vo n. 297/94). Tale decisione è assunta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e adottata dalla Commissione d'esame in sede di riunione preliminare.

5. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n° 741/2017 e coerenti con il piano didattico personalizzato. Potranno essere utilizzati tempi più lunghi di quelli ordinari, idonei strumenti compensativi e criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio (*Legge 170 / 2010*, art. 5; *Decreto ministeriale* del 12 luglio 2011, art. 6; *nota MIUR 3587* del 3 giugno 2014).

Le misure sono decise in sede di Consiglio di classe e di riunione preliminare della Commissione d'Esame.

6. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame (*nota MIUR 3587* del 3 giugno 2014 e *nota 562* del 03 aprile 2019).

La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine si dovrà tenere in particolar conto, nella formulazione delle prove scritte d'esame, di un criterio di gradualità, valido comunque per tutti gli studenti, che possa permettere loro di affrontare proficuamente le prove.

Valutazione esame di stato

Secondo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 all'esito finale dell'Esame di Stato concorrono:

- il voto di ammissione
- i voti delle 3 prove scritte
- il voto del colloquio.

Il voto di ammissione, previo accertamento della prescritta frequenza ed eventuale applicazione di deroga, è formulato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale a partire dalla media ponderata delle medie aritmetiche del primo anno in misura del 25%, del secondo anno in misura del 25% e del terzo anno in misura del 50% deliberati dal Consiglio per l'ammissione all'Esame di Stato, escluso il voto di comportamento.

$$\text{voto ammissione} = \frac{\text{mediaprimoanno} * 25 + \text{mediasecondoanno} * 25 + \text{mediaterzoanno} \cdot 50}{100}$$

100

Il punteggio così ottenuto è arrotondato all'intero successivo per decimali superiori al 7, arrotondato all'intero inferiore per decimali inferiori al 3.

Nei casi intermedi, su proposta del coordinatore, il Consiglio di Classe si riserva di arrotondare la media ottenuta:

- per difetto nei casi di studenti ammessi all'Esame di Stato nonostante la presenza di lacune (accuratamente verbalizzate) in una o più discipline;
- per eccesso per aspetti connessi al percorso triennale quali:
 - miglioramento rispetto ai livelli di partenza, con riferimento agli obiettivi trasversali
 - atteggiamento soggettivo di impegno, inteso come comportamento positivo nell'adempimento responsabile dei propri doveri
 - adeguata risposta alle opportunità educative e didattiche programmate dalla scuola (progetti, iniziative, attività interdisciplinari ed extracurricolari) ai fini dell'individualizzazione dell'apprendimento.

I **voti delle prove scritte e del colloquio**, espressi in decimi, sono accompagnati da una valutazione argomentativa e daranno per risultato una media non arrotondata che concorrerà alla formazione del voto finale con un peso pari al 50%.

Il **voto finale** dell'Esame di Stato è il risultato della media tra il voto di ammissione all'esame nel peso del 50% e il punteggio ottenuto agli scritti e al colloquio nel peso del 50% arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

$$\text{votofinale} = \frac{\text{votoammissione} + \text{votoproveesame}}{2}$$

La C.M. n. 48 del 31 maggio 2012 prevede che «a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità (DPR n. 122/2009)» in sede di riunione plenaria.

L'eventuale non licenziamento all'Esame si giustifica quale estrema possibilità di recupero, orientamento e maturazione offerta all'alunno, nell'intento di promuoverne la formazione e la crescita personale e culturale.